



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Anna Luisa CARRA Presidente

dott.ssa Adriana PARLATO Giudice relatore

dott. Giuseppe di PIETRO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 180/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70144**, promosso dal

Procuratore Regionale nei confronti di **Giliberto Giorgio**, nato a
Pachino il 3.10.1960;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 6 maggio 2026, il relatore, consigliere Adriana Parlato, e il Procuratore regionale, dott. Salvatore Ganci;

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura presso questa Sezione, con atto di citazione depositato in data 21 novembre 2025 e notificato in data 2 dicembre 2025, ha convenuto in giudizio il signor Giliberto per sentirlo condannare al pagamento di euro 10.000,00 in favore del Comune di Pachino, a ristoro di un presunto danno all'immagine subito dall'ente locale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. L'azione contabile traeva origine da un articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia il 4 settembre 2010, riguardante la notizia dell'arresto del Giliberto, all'epoca assessore del Comune di Pachino, colto in flagranza mentre intascava una tangente versata da un imprenditore locale.

3. In base agli approfondimenti istruttori la vicenda risultava scandita dai seguenti passaggi.

3.2. Il Giliberto, il 18 giugno 2010, aveva incontrato un imprenditore che vantava, per conto di un'associazione, un credito per il servizio di accalappiamento e custodia dei cani randagi, di ammontare pari ad euro 130.000,00, di cui euro 37.000,00 euro maturati dopo la scadenza del contratto, inducendolo a consegnargli una prima *tranche* di euro 2.500,00 e a promettergli il versamento di un ulteriore somma, fino a raggiungere il 20% dell'importo complessivo in cambio del suo interessamento ad una pronta liquidazione di quanto gli spettava.

Il 26 luglio 2010 l'associazione creditrice riceveva un accredito da parte del Comune pari a 18.000,00 euro.

In occasione dell'incontro fissato per il pagamento del saldo, il 2 settembre 2010, la polizia, grazie alla denuncia dell'imprenditore, che aveva solo finto di soggiacere alle richieste, traeva in arresto l'assessore, previa attività investigativa di captazioni telefoniche e ambientali e di individuazione delle banconote costituenti il *pretium sceleris*.

3.3. La Procura della Repubblica di Siracusa chiedeva il rinvio a giudizio del Giliberto, accusandolo, in relazione ai fatti descritti, del

delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.; il Tribunale di Siracusa, pronunciandosi con la sentenza n. 349 del 4.02.2019, lo condannava per il reato ascrittogli alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in favore dell'imprenditore, parte civile.

3.3. La Corte di Appello di Catania, con sentenza n.3167 del 15.06.2023, divenuta irrevocabile il 16.09.2023, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, sussume il fatto nell'ambito dell'art. 346 *bis*, comma 3, c.p. (nella versione vigente *ratione temporis*) e determinava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

4. La Procura presso questa Sezione, dopo aver appreso dalle notizie di stampa la notizia di un possibile danno all'immagine dell'ente locale, rivolgeva all'interessato un atto di invito a dedurre, evidenziando la gravità di un reato come il traffico illecito di influenze commesso da un pubblico ufficiale, comportante la perdita di fiducia da parte degli amministratori e il disdoro interno alla stessa amministrazione.

Nell'ottica accusatoria, la diffusione della notizia della spregiudicata mercificazione della propria funzione da parte di un assessore alla sanità che aveva preteso da un cittadino la stipula di una sorta di "accordo quadro" per future dazioni illecite, aveva prodotto un danno all'immagine del Comune di Pachino, stimato in euro 10.000,00, pari al doppio della cifra pattuita per la "mediazione" (euro 5.000,00), poi versata solo parzialmente a causa dell'intervento della

P.G.

4.1. Il convenuto, in data 23 ottobre 2025, faceva pervenire una memoria difensiva in cui negava di aver danneggiato l'immagine del Comune di Pachino, evidenziando che l'ente non si era costituito parte civile nel processo penale.

5. La Procura, non ritenendo l'argomento idoneo a superare l'addebito, introduceva il presente giudizio confermando la prospettazione preliminare.

5.1. Al fine di delineare il quadro normativo di riferimento, il P.M. evidenziava la collocazione dell'art. 346 *bis* (introdotto nel 2012, in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta "Convenzione di Merida", ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e di quanto disposto Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999, cosiddetta "Convenzione di Strasburgo", ratificata dall'Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110) entro il libro secondo, titolo II, capo II, del codice penale rubricato "*Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione*".

Nella prospettiva attorea, la circostanza per il Giliberto non aveva commesso un reato proprio ma un reato comune aggravato a causa della sua posizione di pubblico ufficiale, non avrebbe ostacolato la perseguibilità del danno conseguente alla diffusione della notizia.

La disciplina del danno all'immagine cui doveva farsi riferimento, infatti, sarebbe stata quella contenuta nell'art. 51, commi 6 e 7, del codice, tanto più che l'art. 4, lettera g, dell'allegato 3 al codice aveva

esplicitamente abrogato l'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, ampliando la perseguibilità del danno all'immagine, prima circoscritta al caso di condanna per reati propri dei pubblici ufficiali, a tutti i casi condanne definitive riportati dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per delitti commessi a danno delle stesse.

5.2. Il quadro normativo così ricostruito avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della citazione, ma il requirente, in subordine - qualora il Collegio avesse ritenuto che la fattispecie non fosse regolata dal codice di giustizia contabile ma dal "lodo Bernardo" con conseguente limitazione dei reati per il quali il danno all'immagine poteva essere azionato - chiedeva di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30 *ter*, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, in relazione agli artt. 3, 54, 97 e 117, comma 1, della Costituzione, anche alla luce della "Convenzione di Merida" e della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 ("Convenzione di Strasburgo").

6. Da ultimo, in data 11 marzo 2023, la Procura depositava la sentenza pronunciata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 3/2026/QM/PROC.

7. All'udienza del 6 maggio, il rappresentante dell'accusa si riportava alle argomentazioni e alle richieste formulate in citazione richiamando la recente pronuncia dell'organo di nomofilachia.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., va dichiarata la contumacia del convenuto, il quale, pur essendo stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

2. La pretesa attorea ha per oggetto il ristoro del danno immagine che il Comune di Pachino avrebbe subito causa della condotta dell'ex assessore Giliberto, definitivamente sanzionata in sede penale ai sensi dell'art. 346 *bis*, comma 3 c.p., nella versione all'epoca vigente.

3. Il convenuto ha commesso il delitto all'origine del presunto danno all'immagine nel periodo dal 18 giugno al 2 settembre 2010 e la sentenza che ne accertato la responsabilità è passata in giudicato il 16.09.2023.

Occorre quindi ricostruire l'impianto normativo, le sue evoluzioni, ed il connesso quadro giurisprudenziale per stabilire quale è la disciplina applicabile al caso di specie.

3.1. L'art. 7 della L. 97/2001 rubricato "Responsabilità per danno erariale", prevedeva che *"...La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato..."* .

Il legislatore, in seguito, ha inserito un espresso riferimento alla disposizione sopra riportata nell'art. 17, comma 30 *ter*, del D.L.

78/2009 “(c.d. Iodo Bernardo), stabilendo che *“Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”*, limitando così i presupposti dell’azionabilità del danno all’immagine alle sole ipotesi di sentenze di condanna irrevocabili dei pubblici dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Successivamente, la legge n. 190 del 2012, all’art. 1, comma 62, ha novellato l’art. 1 della l. n. 20 del 1994, introducendo, al fine di regolare la quantificazione del danno, il comma 1 *sexies*, secondo cui *“nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”*.

Da ultimo, il legislatore ha innovato la disciplina del danno all’immagine mediante alcune delle disposizioni contenute nel codice della giustizia contabile, approvato con D.lgs. n. 174/2016.

In particolare, l’art. 4 dell’allegato 3 al D.Lgs. 174/2016, recante *“Norme transitorie e abrogazioni”*, alle lettere g) ed h), ha disposto l’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97/2001 e del primo periodo dell’articolo 17, comma 30 *ter*, del D.L. n. 78/2009, mantenendo l’efficacia del secondo periodo di tale disposizione, che, come sopra riferito, limita l’azione per il risarcimento del danno all’immagine *“nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n.*

97''.

Inoltre, l'articolo 51 c.g.c., al comma 6, ha disposto che la nullità per violazione delle norme sui presupposti dell'azione per danno all'immagine è rilevabile d'ufficio e, al comma 7, che l'azione risarcitoria è prevista nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni i condannati in sede penale con sentenza irrevocabile *“per i delitti commessi in danno delle stesse”*.

3.2. La giurisprudenza contabile ha espresso posizioni non univoche sulla portata della novella sotto il profilo della persistenza dei limiti alla promuovibilità delle azioni erariali volte al risarcimento del danno all'immagine.

3.2.1. Un primo nucleo di decisioni, soprattutto delle Sezioni d'Appello, ha affermato che, anche nel nuovo assetto normativo, l'azionabilità del danno all'immagine presuppone necessariamente una condanna definitiva per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*cfr. ex pluribus*, le pronunce della II Sezione d'appello n. 678/2022, n. 120/2023, n. 221/2023, n. 283/2023 e quella della III Sezione d'Appello n. 66/2020).

3.2. Secondo un diverso orientamento, diffuso prevalentemente fra le Corti territoriali, invece, per effetto della modifica del quadro normativo, sarebbe possibile procedere per il risarcimento del danno all'immagine subito dalla P.A. anche nell'ipotesi di definitivo accertamento di reati diversi da quelli di cui al catalogo di reati propri contenuti negli artt. da 314 a 335-*bis* del codice penale (*cfr. il* paragrafo 4 della motivazione la sentenza n. 3/2026/QM/PROC per

una ricostruzione delle diverse opzioni ermeneutiche).

3.3. La giurisprudenza contabile ha comunque precisato che la questione dell'eventuale estensione dei reati il cui definitivo accertamento potrebbe comportare una condanna a risarcimento del danno all'immagine dell'amministrazione riguarda solo i fatti commessi dopo l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile e non quelli realizzati nella vigenza del quadro normativo antecedente (cfr. le sentenze n. 121/2018 della I Sezione d'Appello; n.191/2024 e n. 214/2024 della III Sezione d'Appello e n. 107/2024 della Sezione d'appello per la Regione siciliana).

3.4. Infine, le Sezioni Riunite, pronunciandosi su una questione deferita dal Procuratore Generale ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.g.c., con la sentenza n. 3/2026/QM/PROC, hanno chiarito che *"l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7"*.

4. Ciò premesso, il Collegio ritiene di non discostarsi dall'orientamento espresso nella sentenza n. 111/2025 di questa Sezione, anche essa relativa ad un'azione promossa in relazione a condotte penalmente rilevanti compiute prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, confermata (salvo alcune puntualizzazioni) dalla pronuncia n. 66/2025 della locale Sezione

d'Appello.

Ricalcando l'iter motivazionale della decisione da ultimo richiamata, si osserva che - trattandosi della modifica di norme di natura sostanziale - il momento da prendere in considerazione per identificare le disposizioni applicabili *ratione temporis* deve necessariamente coincidere con il tempo in cui è stato realizzato il comportamento delittuoso e non con la data dell'accertamento giudiziale del reato integrato da quel comportamento (*cfr.* anche le sentenze, già richiamate, n. 121/2018 della I Sezione d'appello; n. 214/2024 della III Sezione d'Appello e n. 107/2024 della Sezione d'Appello per la Regione siciliana).

Di conseguenza, avuto riguardo al *tempus commissi delicti*, trovano applicazione l'art. 7 della legge 97/2001 e l'art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, senza che le nuove disposizioni, prive di un'espressa previsione al riguardo, possano esplicare un effetto retroattivo, non ammesso dall'art. 11 delle preleggi.

L'azione, quindi, deve essere dichiarata improcedibile.

4.1. Tale conclusione non contrasta con quanto stabilito nelle Sezioni Riunite nella recente decisione n. 3/2026/QM/PROC, che non offre spunti che possano condurre al ripensamento del consolidato orientamento sopra illustrato, cui si ritiene di dar seguito.

Tale decisione, infatti, non tocca l'aspetto della perseguibilità del danno all'immagine in riferimento a condotte integranti delitti diversi da quelli compendati dal Libro II, Titolo II, Capo I, c.p. commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile

ma definitivamente accertati nella vigenza del codice di rito contabile.

Si richiama, anche a tale riguardo, la pronuncia n.66/2025 della Sezione d'Appello siciliana, in cui la richiesta, avanzata dal P.M., di sospendere il processo in attesa della risoluzione della questione deferita alla Sezioni Riunite è stata rigettata, dal momento che la decisione avrebbe comunque riguardato esclusivamente la possibile estensione dell'azionabilità del danno all'immagine in relazione a fatti commessi nel vigore del codice, non interferendo con la decisione da assumere.

5. In conclusione, in ragione di quanto sopra esposto, l'azione per danno all'immagine esperita nei confronti del signor Giliberto Giorgio deve essere dichiarata improponibile.

6. Il Collegio, infine, ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura, ritenendo che la scelta originaria di restringere i casi in cui consentire l'esercizio dell'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno all'immagine subito dalla P.A. sia ricompresa nell'ambito della discrezionalità del legislatore e che detta scelta non possa essere considerata retrospettivamente arbitraria o irragionevole solo perché, successivamente, sono state introdotte nuove disposizioni, che, secondo l'interpretazione fornita dall'organo di nomofilachia, hanno determinato la dilatazione del novero dei reati il cui definitivo accertamento rende procedibile l'iniziativa della Procura (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 355 del 2010, le successive ordinanze nn. 167 e 168 del 2019; la decisione delle Sezioni riunite. n.

8/QM/2015 e l'ampia ricostruzione contenuta nella pronuncia n. 120/2023 della II Sezione d'Appello).

Non va dimenticato, inoltre, che, sotto il profilo del prospettato contrasto fra la normativa indubbiata e l'art.117 Cost., per l'asserita violazione degli impegni convenzionalmente assunti, alla realizzazione delle condotte la cui rilevanza sotto il profilo dell'eventuale pregiudizio recato all'immagine dell'amministrazione sfugge *ratione temporis* allo scrutinio del giudice contabile, consegue, se accertate, l'applicazione di sanzioni penali, la cui previsione appare costituire una tutela adeguata dei valori che ispirano le convenzioni richiamate in citazione (*cfr.*, infine, la sentenza della Consulta n. 95/2025 riguardante l'abolizione del delitto di abuso di ufficio già previsto dall'art. 323 c.p., in relazione ai rapporti fra le norme contenute nella Convenzione di Mérida e l'ordinamento interno, mediati dall'art. 117, primo comma, Cost.)

7. Il convenuto non si è costituito, pertanto non deve essere adottata alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando dichiara improponibile l'azione proposta nei confronti di Giliberto Giorgio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 06 maggio 2026.

L'Estensore

Il Presidente

